



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 689

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in merito alle attività economiche che possono operare alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020

Il giorno **22 Maggio 2020** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 prevede testualmente che *“Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.”*.

In attuazione di tale norma, la Giunta provinciale ha disposto con deliberazione n. 608 del 2020 la riapertura delle attività commerciali al dettaglio a decorrere dal 15 maggio 2020 e con deliberazione n. 656 del 2020 la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, nonché di ulteriori attività individuate dal rispettivo codice ATECO, a decorrere dal 18 maggio 2020.

Tali riaperture a livello provinciale sono state condizionate al rispetto di protocolli sulla sicurezza predisposti, seguendo i criteri e i principi declinati via via a livello statale (vedasi i diversi DPCM succedutisi e le varie indicazioni pervenute dagli organi competenti quali INAIL e ISS), nell'ambito del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento, del Dipartimento di Prevenzione della APSS e richiamando altresì, per quelle attività non dotate di linee guida e protocolli, l'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 e, da ultimo, riportato nel DPCM 17 maggio 2020, allegato 12.

Nelle more, è stato adottato il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, il cui art. 1, comma 14, così dispone *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”*.

In attuazione del citato decreto legge n. 33 del 2020, è stato adottato il DPCM 17 maggio 2020, il quale, tra l'altro, ha recepito e reso operative le linee guida per la riapertura immediata delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 nei seguenti settori di operatività:

- ristorazione;
- attività turistiche (balneazione);
- strutture ricettive;
- servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
- commercio al dettaglio;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
- uffici aperti al pubblico;
- piscine;

- palestre;
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche.

Va evidenziato che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f) del citato DPCM 17 maggio 2020, sono stati approvati dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le "Linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra" e "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" che, congiuntamente al documento del 3 maggio 2020 riguardante "Linee guida ai sensi dell'art. 1 lettera f) e g) del DPCM 26.04.2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali", completano i principali riferimenti per l'ambito sportivo. Al fine del presente atto è particolarmente rilevante il documento adottato ai sensi della lettera f) del DPCM 17.05.2020 in quanto disciplina "f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività rivolte al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite.....a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33 del 2020.". Considerato che allo stato attuale la Provincia autonoma di Trento non ha stabilito né una diversa data di autorizzazione di dette attività né ulteriori protocolli o linee guida, si rinvia a detti documenti per quanto riguarda i luoghi di svolgimento di dette attività nelle more della eventuale adozione di specifici protocolli o linee guida. Per quanto riguarda le attività in piscina e nelle palestre si richiamano anche le specifiche schede dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020.

In questo quadro normativo estremamente dinamico, quale conseguenza dell'evolversi della crisi epidemiologica da porre in correlazione ai conseguenti riflessi sulla stabilità socio-economica del territorio, la Giunta provinciale si trova a bilanciare l'obiettivo della tutela della salute con quello della ripresa delle attività economiche, favorendo - attraverso il ricorso all'applicazione di misure e protocolli sulla salute e sui luoghi di lavoro - il riavvio delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza per utenti e operatori.

Come anticipato sopra, a livello provinciale, è stato chiamato a elaborare i protocolli di sicurezza il Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento istituito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008. Qualora le attività non comportino aspetti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro, le linee guida sono state adottate, ove necessario, sulla base di indirizzi e documenti prodotti dall'area di prevenzione dell'APSS.

Con l'accelerazione del riavvio di quasi tutte le attività economiche/produttive impressa dal Dpcm 17 maggio 2020 attraverso l'adozione di linee guida immediatamente operative per tutte le regioni e province autonome, la Giunta provinciale intende allinearsi a quanto in esso previsto prevedendo l'avvio di tutte le attività ad oggi consentite dal DPCM 17 maggio 2020 con l'applicazione, secondo quanto a seguito specificato:

- a) dei protocolli adottati dal Coordinamento in materia di Salute e di Sicurezza sui luoghi di lavoro o dalla Giunta provinciale;
- b) in mancanza dei protocolli previsti dalla lettera a):
 - 1) dei protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020 e/o misure individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

Nel contempo, la definizione delle misure di cui sopra non esclude l'intervento di nuovi Protocolli adottati dal Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento, che, una volta adottati, andranno a sostituirsi ai Protocolli e linee guida nazionali e alle misure eventualmente disposte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Considerato quindi l'approccio sopra delineato si procede di seguito ad individuare nello specifico le attività ammesse e le regole che disciplinano lo svolgimento di tali attività per quanto riguarda le misure di tipo organizzativo e sanitario volte a limitare la diffusione del COVID-19.

1) in tutti quei settori/attività già interessati dall'emanazione di protocolli di sicurezza approvati dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza o dalla Giunta provinciale, le attività economiche riavviate operano secondo quanto in essi prescritto, il cui contenuto è già coerente con i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida dettati a livello nazionale, ossia:

- le **Attività di accoglienza e strutture ricettive** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 21 maggio 2020 (**All.to 1**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Va precisato che questo allegato riporta degli appositi box che specificano alcune puntuali condizioni per le strutture ricettive rifugi, garni, B&B (per quanto compatibile), campeggi. In particolare si evidenzia che quanto precisato, e solo quello, per i locali destinati ai ricoveri di fortuna dei rifugi, lo stesso si intende esteso ai bivacchi. Si precisa altresì che per le eventuali piscine o palestre appartenenti alle strutture ricettive si applicano le indicazioni riportate nell'allegato 17 del citato DPCM 17 maggio 2020 fino ad eventuale adozione di linee guida o protocolli in ambito provinciale;
- le **Attività di ristorazione e pubblici esercizi** continuano ad operare secondo quanto prevede per il settore il "*Documento Guida*" approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 16 maggio 2020 n. 656 (**All.to 2**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Va precisato che, sulla base di quanto emerso in fase di applicazione dei disciplinari con il settore della ristorazione alberghiera e condiviso con l'ambito prevenzione della APSS, a pagina 5 del citato allegato 2 si sostituisce la frase che inizia con "I clienti non possono servirsi autonomamente al buffet, ..." con "I clienti non possono servirsi autonomamente al buffet. La consumazione a buffet è consentita con modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore con prelievo da parte di questo delle richieste indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con vetro o altra superficie lavabile.";
- le **Attività di cura alla persona** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di cura alla persona in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020 e già recepito dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 16 maggio 2020 n. 656 (**All.to 3**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- le **Attività del comparto costruzioni pubblico e privato** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza per le attività del comparto costruzioni pubblico e privato in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020 (**All.to 4**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- le **Attività di logistica trasporti e consegne a domicilio** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza per le attività di logistica e trasporti e consegne a domicilio in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020 (**All.to 5**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- le **Attività nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio** continuano ad operare secondo

quanto prevede il “*Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all’ingrosso e al dettaglio*” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza e già recepito dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 14 maggio 2020 n. 608 (**All.to 6**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le riaperture dei **Centri commerciali al dettaglio** continuano ad operare secondo quanto prevede il “*Protocollo per la riapertura dei centri commerciali*” approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 14 maggio 2020 n. 608 (**All.to 7**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività in agricoltura e nei lavori forestali** continuano ad operare secondo quanto prevede il “*Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro in agricoltura e nei lavori forestali*” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 21 maggio 2020 (**All.to 8**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale** continuano ad operare secondo quanto prevede il “*Protocollo - Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale*” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 30 aprile 2020 (**All.to 9**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività di ospitalità in strutture ricettive quali gli appartamenti** operano sulla base del protocollo “Tavolo tecnico ospitalità 4 - appartamenti” prodotto dall’ambito prevenzione dell’APSS (**All.to 10**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività guidate in ambienti esterni denominate “Esperienze”** operano sulla base del protocollo “Tavolo Tecnico Esperienze - Covid19” prodotto dall’ambito prevenzione dell’APSS (**All.to 11**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività di autoscuole** operano sulla base del protocollo “Linee di indirizzo per la Gestione Sars Cov2 nel settore delle autoscuole” prodotto dall’ambito prevenzione dell’APSS (**All.to 12**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

2) per tutti quei settori/attività, nelle more dell'eventuale adozione di protocolli di sicurezza da parte del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza, si applicano le linee guida di cui alle schede tecniche previste nell’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 18 maggio 2020, le **Attività turistiche (balneazione)**, compresi i biolaghi, operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 18 maggio 2020, le attività degli **Uffici aperti al pubblico** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Uffici aperti al pubblico*” di cui al citato Allegato 20 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 25 maggio 2020, le attività svolte nelle **Piscine** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Piscine*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “*Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)*” (**All.to 13**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- a partire dal 25 maggio 2020, le attività svolte nelle **Palestre** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Palestre*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “*Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)*” (**All.to 13**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- a partire dal 18 maggio 2020, le attività di **Manutenzione del verde** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Manutenzione nel verde*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- a partire dal 18 maggio 2020, le attività dei **Musei, archivi e biblioteche** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Musei, archivi e biblioteche*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- a partire dal 25 maggio 2020, le **Attività nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico**, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “*Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)*” (**All.to 13**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Resta inteso che fino a tale data le attività all’aperto in detti luoghi sia consentita nel rispetto di quanto previsto nell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 alle lettere b) e c) del dispositivo;
- a partire dal 15 giugno 2020, le **Attività di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto** sono consentiti nel rispetto di quanto prescritto all’art. 1, lett. m), del DPCM 17 maggio 2020, nonché dell’Allegato 9 “*Spettacoli dal vivo e cinema*” dello stesso. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

3) per tutti i settori/attività che hanno ripreso ad operare o per i quali non sussistono più motivi ostativi per il riavvio e per i quali non sussistono protocolli/linee guida di sicurezza predisposte a livello provinciale o statale, nelle more dell’eventuale adozione di specifico protocollo/linea guida di settore, si applicano per quanto compatibili le misure previste dal documento “*Indirizzi per la gestione dell’emergenza covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro*” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 30 aprile 2020 (**All.to 14**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

4) salvo che la Provincia non decida di riaprire anticipatamente tramite l’adozione di protocolli/linee guida per la sicurezza, si prende atto che le seguenti attività sono attualmente sospese dal DPCM 17 maggio 2020 :

- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

-le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;

-fatte salve le esclusioni di cui all'art. 1, comma 1 lettera q), del DPCM 17 maggio 2020, sono sospesi i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

5) salvo che la Provincia non decida di riaprire anticipatamente tramite l'adozione di protocolli/linee guida di sicurezza, si prende atto che gli impianti nei comprensori sciistici sono attualmente chiusi dal DPCM 17 maggio 2020.

Considerato quanto sopra, ad esclusione di quelle sospese o chiuse ai sensi del DPCM 17 maggio 2020, si propone di riaprire o far continuare ad operare le attività di cui sopra secondo la tempistica indicata.

Tale decisione è confortata dal miglioramento di alcuni indici significativi che attestano un decremento costante dell'epidemia sul territorio provinciale, dopo la fase più critica registrata nella seconda metà di marzo.

A tal proposito, si rimanda al contenuto del documento dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento dal titolo "REPORT COVID-19: LA MALATTIA – aggiornamento al 12 maggio 2020" che evidenzia il costante trend di rallentamento dell'epidemia nell'ultimo periodo, analizzando l'evoluzione della stessa, in considerazione di sei profili di valutazione indicativi:

- 1) Sezione 1 - andamento epidemia,
- 2) Sezione 2 - andamento ricoveri;
- 3) Sezione 3 – andamento RSA;
- 4) Sezione 4 – guarigione;
- 5) Sezione 5 - test effettuati;
- 6) Sezione 6 – personale contagiato.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- sentite le Strutture di competenza;
- visto l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;
- visti i documenti citati in premessa
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di consentire alle seguenti attività di proseguire il proprio operato secondo quanto segue:

- le **Attività di accoglienza e strutture ricettive** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 21 maggio 2020 (**All.to 1**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Va precisato che questo allegato riporta degli

appositi box che specificano alcune puntuali condizioni per le strutture ricettive rifugi, garni, B&B (per quanto compatibile), campeggi. In particolare si evidenzia che quanto precisato, e solo quello, per i locali destinati ai ricoveri di fortuna dei rifugi, lo stesso si intende esteso ai bivacchi. Si precisa altresì che per le eventuali piscine o palestre appartenenti alle strutture ricettive si applicano le indicazioni riportate nell'allegato 17 del citato DPCM 17 maggio 2020 fino ad eventuale adozione di linee guida o protocolli in ambito provinciale;

- le **Attività di ristorazione e pubblici esercizi** continuano ad operare secondo quanto prevede per il settore il "*Documento Guida*" approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 16 maggio 2020 n. 656 (**All.to 2**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Va precisato che, sulla base di quanto emerso in fase di applicazione dei disciplinari con il settore della ristorazione alberghiera e condiviso con l'ambito prevenzione della APSS, a pagina 5 del citato allegato 2 si sostituisce la frase che inizia con "I clienti non possono servirsi autonomamente al buffet, ..." con "I clienti non possono servirsi autonomamente al buffet. La consumazione a buffet è consentita con modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore con prelievo da parte di questo delle richieste indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con vetro o altra superficie lavabile.";

- le **Attività di cura alla persona** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di cura alla persona in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020 e già recepito dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 16 maggio 2020 n. 656 (**All.to 3**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività del comparto costruzioni pubblico e privato** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza per le attività del comparto costruzioni pubblico e privato in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020 (**All.to 4**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività di logistica trasporti e consegne a domicilio** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di sicurezza per le attività di logistica e trasporti e consegne a domicilio in Provincia autonoma di Trento*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020 (**All.to 5**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all'ingrosso e al dettaglio*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza e già recepito dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 14 maggio 2020 n. 608 (**All.to 6**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le riaperture dei **Centri commerciali al dettaglio** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo per la riapertura dei centri commerciali*" approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 14 maggio 2020 n. 608 (**All.to 7**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività in agricoltura e nei lavori forestali** continuano ad operare secondo quanto prevede il "*Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro in agricoltura e nei lavori forestali*" approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 21 maggio 2020 (**All.to 8**, quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione);

- le **Attività nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale** continuano ad operare secondo quanto prevede il “*Protocollo - Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale*” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 30 aprile 2020 (**All.to 9**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività di ospitalità in strutture ricettive quali gli appartamenti** operano sulla base del protocollo “Tavolo tecnico ospitalità 4 - appartamenti” prodotto dall’ambito prevenzione dell’APSS (**All.to 10**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività guidate in ambienti esterni denominate “Esperienze”** operano sulla base del protocollo “Tavolo Tecnico Esperienze - Covid19” prodotto dall’ambito prevenzione dell’APSS (**All.to 11**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- le **Attività di autoscuole** operano sulla base del protocollo “Linee di indirizzo per la Gestione Sars Cov2 nel settore delle autoscuole” prodotto dall’ambito prevenzione dell’APSS (**All.to 12**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

2. di consentire alle seguenti attività di proseguire/iniziare il proprio operato secondo quanto segue:

- a partire dal 18 maggio 2020, le **Attività turistiche (balneazione)**, compresi i biolaghi, operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 18 maggio 2020, le attività degli **Uffici aperti al pubblico** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Uffici aperti al pubblico*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 25 maggio 2020, le attività svolte nelle **Piscine** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Piscine*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “*Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)*” (**All.to 13**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- a partire dal 25 maggio 2020, le attività svolte nelle **Palestre** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Palestre*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “*Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)*” (**All.to 13**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- a partire dal 18 maggio 2020, le attività di **Manutenzione del verde** operano secondo quanto prevede la scheda tecnica “*Manutenzione nel verde*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 18 maggio 2020, le attività dei **Musei, archivi e biblioteche** operano secondo

quanto prevede la scheda tecnica “*Musei, archivi e biblioteche*” di cui al citato Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

- a partire dal 25 maggio 2020, le **Attività nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico**, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, secondo quanto disposto nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “*Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere – emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)*” (**All.to 13**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Resta inteso che fino a tale data le attività all'aperto in detti luoghi sia consentita nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 alle lettere b) e c) del dispositivo;

- a partire dal 15 giugno 2020, le **Attività di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** sono consentiti nel rispetto di quanto prescritto all'art. 1, lett. m), del DPCM 17 maggio 2020, nonché dell'Allegato 9 “*Spettacoli dal vivo e cinema*”. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

3. di consentire a tutti i settori/attività che hanno già ripreso ad operare o per i quali non sussistono più motivi ostativi per il riavvio e per i quali non vi siano protocolli/linee guida di sicurezza predisposte a livello provinciale o statale, nelle more dell'eventuale adozione di specifico protocollo/linea guida di settore, di proseguire o riprendere nel proprio operato nel rispetto, per quanto compatibile, delle misure previste dal documento “*Indirizzi per la gestione dell'emergenza covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro*” approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 30 aprile 2020 (**All.to 14**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

4. salvo che la Provincia non decida di riaprire anticipatamente tramite l'adozione di protocolli/linee guida di sicurezza, di prendere atto che le seguenti attività sono sospese ai sensi del DPCM 17 maggio 2020:

- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
- fatte salve le esclusioni di cui all'art. 1, comma 1 lettera q), del DPCM 17 maggio 2020, sono sospesi i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

5. salvo che la Provincia non decida di riaprire anticipatamente tramite l'adozione di protocolli/linee guida di sicurezza, di prendere atto che sono chiusi ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 gli impianti

nei comprensori sciistici.

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 15 del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, provinciali o nazionali, di cui ai punti precedenti che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

7. di dare atto che il contenuto dei protocolli di prevenzione potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche di prevenzione del contagio;

8. di dare atto che, nel caso in cui il costante monitoraggio dei indici di diffusione del contagio da COVID 19 dovessero rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l'esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione;

9. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non incide sull'efficacia delle disposizioni/prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente della Provincia adottate nell'ambito dell'emergenza Covid-19;

10. di disporre la comunicazione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento e a tutti i Comuni;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

12. di dare atto che contro la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Adunanza chiusa ad ore 13:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

- 001 All 1 Protocollo sicurezza attività accoglienza e strutture ricettive
- 002 All 2 Documento Guida ristorazione e pubblici esercizi
- 003 All 3 Protocollo sicurezza attività cura alla persona
- 004 All 4 Protocollo sicurezza costruzioni pubblico e privato
- 005 All 5 Protocollo sicurezza attività di logistica, trasporti, consegne domicilio
- 006 All 6 Protocollo sicurezza settore commercio ingrosso e dettaglio
- 007 All 7 Protocollo riapertura centri commerciali
- 008 All 8 Protocollo sicurezza agricoltura e lavori forestali
- 009 All 9 Protocollo settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale
- 010 All 10 Tavolo tecnico ospitalità 4 appartamenti
- 011 All 11 Tavolo tecnico Esperienze
- 012 All 12 Protocollo settore delle autoscuole
- 013 All 13 Linee guida attività sportiva e attività motoria
- 014 All 14 Indirizzi per le aziende

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper